

DISCIPLINA DELLA ROTTAMZIONE

L'art. 1, comma 231, della legge 197/2022, dispone una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il predetto dettato normativo prevede che i debiti risultanti dai "singoli carichi" affidati agli agenti della riscossione (segnatamente Agenzia delle Entrate – Riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate al predetto agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'art. 30, dpr 602/1973, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 112/1999.

Con la rottamazione il debitore versa esclusivamente il quantum dovuto a titolo di capitale e quello maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Il versamento del dovuto è effettuato:

- in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- in massimo diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Il pagamento rateale prevede l'aggiunta di interessi, dovuti a decorrere dal 1° agosto 2023, al tasso del 2 per cento annuo.

L'Agenzia delle Entrate -Riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il debitore, con propria istanza da produrre entro il 30 aprile 2023 con modalità telematica, manifesta al predetto concessionario alla riscossione la volontà di procedere alla definizione agevolata scegliendo la modalità di versamento, unica soluzione ovvero rateale, specificando in quest'ultimo caso il numero delle rate. A tal fine Agenzia delle Entrate – Riscossioni pubblica nel proprio sito internet, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della norma di riferimento, dettagli sulle modalità di presentazione dell'istanza.

Nell'istanza il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi ed assume l'impegno a rinunciare agli stessi contenziosi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

L'Agenzia delle Entrate -Riscossione, entro il 30 giugno 2023, comunica ai debitori che hanno presentato l'istanza di rottamazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. L'istanza di adesione alla rottamazione sospende termini ordinari di pagamento e procedure cautelari ed esecutive.

Sono poi previste diverse modalità di pagamento degli importi dovuti (moduli precompilati, sportello del concessionario, addebito su conto corrente).

E' disposto che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una delle rate dovute, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di istanza di rottamazione.

Quanto alle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, comprese quelle per violazioni del codice della strada, le predette disposizioni si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli semestrali di cui all'art 27, co. 6, legge 689/1981, e quelli di mora, di cui all'art. 30, dpr 602/1973, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 112/1999.